



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**PARERE N. 129 del 15 Luglio 2015**

**PREC 280/14/S**

OGGETTO: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentate da Pinciara S.r.l. – “Appalto 9/2014 – Tornata di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale in tratti saltuari nelle strade regionali delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona” – Lotti n. 3, n. 4, n. 6 e n. 8 – Importo a base di gara del lotto n. 3: euro 164.400,00 – Importo a base di gara del lotto n. 4: euro 167.500,00 – Importo a base di gara del lotto n. 6: euro 208.000,00 – Importo a base di gara del lotto n. 8: euro 153.584,16 - S.A. Veneto Strade S.p.A.

**Offerta anormalmente bassa – Verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse – Obbligo di motivazione**

Nel caso di giudizio negativo espresso in sede di valutazione dell’anomalia delle offerte, la motivazione deve essere necessariamente rigorosa e puntuale (per consentire al concorrente dichiarato anomalo di avere consapevolezza delle motivazioni poste a base della valutazione di anomalia ed, eventualmente, per poter efficacemente chiedere di sindacare in sede giurisdizionale il provvedimento a lui avverso).

**Art. 88 d.lgs. 163/2006**

### **Il Consiglio**

VISTA l’istanza prot. n. 88824 del 7 agosto 2014 presentata dalla società Pinciara s.r.l., che ha chiesto parere sulla legittimità della propria esclusione dal lotto n. 3 della gara in oggetto per avere presentato un’offerta anormalmente bassa, lamentando, tra l’altro, l’assenza di motivazione dell’esclusione a fronte delle giustificazioni proposte a comprova della congruità dell’offerta;

VISTE le successive istanze prot. n. 103474, n. 103443, n. 103423 del 24 settembre 2014 con le quali la società Pinciara s.r.l. ha chiesto parere sulla legittimità della propria esclusione dai lotti n. 4, n. 6 e n. 8 della gara in oggetto per essere risultata la migliore offerente nella gara relativa al lotto n. 3 svoltasi precedentemente;

VISTE le memorie pervenute;

VISTI la determinazione n. 6 dell’8 luglio 2009 e il parere di precontenzioso n.110 del 27 giugno 2011 dove è specificato che le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere tecnico - discrezionale sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso in cui siano manifestamente illogiche, irrazionali o fondate su



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

insufficiente motivazione o palesi errori di fatto, e dove viene precisato che, per quanto attiene alla motivazione del giudizio di anomalia, nel caso di giudizio negativo, la stessa deve essere necessariamente rigorosa e puntuale, per consentire al concorrente dichiarato anomalo di avere consapevolezza delle motivazioni poste a base della valutazione di anomalia ed, eventualmente, per poter efficacemente chiedere di sindacare in sede giurisdizionale il provvedimento a lui avverso;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, l'operatore economico, nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, ha presentato giustificazioni riguardanti vari aspetti dell'offerta (schede tecniche dei materiali, produttività oraria, quantità dei materiali, documentazione relativa ad appalto di identico oggetto già eseguito a favore della stessa stazione appaltante);

RITENUTO che la stazione appaltante, all'esito del sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta, dopo avere rilevato che l'impresa Pinciara ha presentato un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia, si è limitata a rilevare che «l'offerta, in base all'esame degli elementi emersi nella procedura ad evidenza pubblica risulta, nel complesso inaffidabile per l'eccesso di ribasso in relazione alla attività richiesta nonché ai materiali offerti atti all'impiego» e a prendere atto delle integrazioni documentali prodotte dall'operatore economico a giustificazione dell'offerta;

VISTI il Bando e il Disciplinare di gara che, rispettivamente, nei paragrafi II.1.5 e 12, prescrivono che «stante la necessità di eseguire i lavori contemporaneamente nei diversi lotti, il concorrente sia singolo che associato può risultare aggiudicatario dei lavori di un solo lotto. Qualora il concorrente (...) abbia concorso per più lotti e rimanga aggiudicatario di un lotto, le offerte dei lotti successivi, in ordine di apertura, non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi plichi non saranno aperti» e che «Le offerte del concorrente, che sia rimasto aggiudicatario di un lotto, relative a quelle dei lotti diversi a quello oggetto di aggiudicazione, non saranno prese in considerazione e, pertanto, i relativi plichi non saranno aperti»;

VISTO il verbale del lotto n.4 dove è specificato che «Il Presidente procede all'esclusione dalla gara della Ditta PINCIARA SRL con sede in Milano (MI) in quanto è risultata migliore offerente della gara relativa al lotto n. 3 avvenuta precedentemente» e i verbali dei lotti n. 6 e n. 8 recanti disposizioni di identico contenuto in relazione ai rispettivi lotti;

VISTI la determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009 e il parere di precontenzioso n. 16 del 26 gennaio 2011 dove è specificato che la giurisprudenza ha da tempo affermato che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta si configura come sub-procedimento all'interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell'aggiudicazione dell'appalto (cfr. TAR Lazio, Sez. II-ter, 9 luglio 2008, n.6478);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la *ratio* della clausola di divieto di cumulo dei lotti contenuta nel bando e nel disciplinare di gara è quella di garantire che ogni lotto sia aggiudicato ad un operatore



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

economico diverso al fine di consentire la contemporanea esecuzione dei lavori e che la società Pinciara, esclusa dai lotti n. 4, n. 6 e n. 8 in applicazione di detta clausola, non era rimasta aggiudicataria del lotto n. 3 in quanto esclusa, prima dell'aggiudicazione, a seguito del sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta;

RILEVATO che sulle questioni poste può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- non è legittima l'esclusione dell'operatore economico istante dal lotto n. 3 in quanto non sufficientemente motivata, tenuto conto che la motivazione del giudizio di anomalia, nel caso di giudizio negativo, deve essere necessariamente rigorosa e puntuale;
- non è legittima l'esclusione dell'operatore economico istante dai lotti n. 4, n. 6 e n. 8 in quanto non conforme alla clausola del Bando e del Disciplinare di gara che prescriveva l'esclusione dell'operatore economico che fosse rimasto aggiudicatario di altro lotto, tenuto conto che l'operatore economico non è risultato aggiudicatario del lotto n. 3.

*Raffaele Canton*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 luglio 2015

Il segretario Maria Esposito